Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Martedì, 3 luglio 1934 - Anno XII** — **Numero 154**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 154 DEL 3 LUGLIO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Società italiana per le strade ferrate meridionali, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1934 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1934, n. 982.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 11 gennaio 1934, n. 38; 12 febbraio 1934, n. 203, e 13 marzo 1934, n. 422, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei decreti Reali 11 gennaio 1934, nn. 39 e 40; 5 febbraio 1934, n. 152; 12 febbraio 1934, nn. 206 e 278, e 8 marzo 1934, nn. 423 e 444, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 11 gennaio 1934, n. 38; 12 febbraio 1934, n. 203; 13 marzo 1934, n. 422, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 11 gennaio 1934, nn. 39 e 40; 5 febbraio 1934, n. 152; 12 febbraio 1934, nn. 206 e 278, e 8 marzo 1934. nn. 423 e 444, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 983.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 21, recante modificazioni al trattamento doganale delle calzature di pelle e delle parti di macchine per cucire.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 21, recante modificazioni al trattamento doganale delle calzature di pelle e delle parti di macchine per cucire.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 984.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, col quale è stata autorizzata una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 985.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 9, concernente modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nei riguardi di taluni prodotti industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 9, che porta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali nei riguardi di taluni prodotti industriali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 986.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 336, concernente l'autorizzazione ai comuni di Gasperina, Lusevera, Resia e Guardiagrele a delegare la sovrimposta e parte delle imposte locali per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 336, riguardante l'autorizzazione ai comuni di Gasperina, Lusevera, Resia e Guardiagrele a delegare la sovrimposta e parte delle imposte locali per garantire i mutui necessari per la estinzione dei disavanzi e delle passività arretrate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 987.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 14, portante agevolezze doganali per l'importazione di alcune materie prime occorrenti alla fabbricazione di prodotti sintetici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 14, portante agevolezze doganali per l'importazione di alcune materie prime occorrenti alla fabbricazione di prodotti sintetici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 988.

Norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito ai fini dell'avanzamento.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra a S. M. il Re sul decreto concernente la classifica degli ufficiali, prescritta dall'articolo 47 della legge per l'avanzamento.

SIRE,

In esecuzione dell'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, sono state concretate le norme per la valutazione dei servizi prestati e delle qualità dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani delle varie armi e corpi, da prendere in esame ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

In base ad esse, la valutazione si effettua con punteggio, tenendo nel giusto conto:

1° il servizio di guerra;
2° la cultura generale e militare;
3° le qualità fisiche;
4° le doti professionali, in genere, ed il rendimento in servizio.

I - *Servizio di guerra.*

È elemento di alto valore per un gerarca militare.

Non è tollerabile che — dopo la grande guerra vittoriosa, durata 42 mesi ed alla quale hanno partecipato circa cinque milioni d'italiani, alcuni appena diciottenni — possa raggiungere gli alti gradi chi alla guerra non ha dato le sue migliori energie, e nulla, o quasi, ha rischiato per la Patria.

Il servizio in guerra si valuta, tenendo conto:

1° della permanenza effettiva, calcolata in mesi, nelle varie zone di guerra (comprese: colonie libiche, Egeo, Albania) e ovunque si svolsero operazioni belliche;

2° dell'attività spiegata e del rischio bellico, cui l'ufficiale fu sottoposto;

3° delle ricompense al valor militare;

4° delle mutilazioni e ferite riportate in guerra ed anche per la causa nazionale come da R. decreto n. 1706 in data 13 dicembre 1933.

II - *Cultura generale e militare.*

Nella considerazione che — come si è detto nel capitolo precedente — per ascendere nella carriera, s'impone una cultura che affini le doti del carattere e completi quelle operative e tecniche, si valuta la cultura generale e militare di ogni ufficiale, tenendo nel debito conto:

1° i titoli di studio — specie quelli di carattere professionale — di cui l'ufficiale sia in possesso;

2° la *reale constatata cultura tecnico-militare* che l'ufficiale ha saputo formarsi (autodidattismo).

III - *Qualità fisiche.*

La mente sana nella professione delle armi rende solo se è in un corpo perfettamente sano e capace di resistere agli sforzi prolungati ed intensi della guerra odierna.

Le qualità fisiche dell'ufficiale sono in relazione al grado, all'arma o corpo cui egli appartiene.

IV - *Doti professionali.*

L'ufficiale deve essere un educatore, un organizzatore un animatore.

Le doti professionali sono valutate in punti, tenendo in speciale considerazione le qualità morali — carattere sopra tutto — e le intellettuali.

È preso in esame per l'avanzamento solo chi raggiunge determinati punti minimi, variabili a seconda del grado e della specie di avanzamento (a scelta ordinaria od a scelta speciale) cui l'ufficiale aspira.

A tali criteri generali si inspirano le norme contenute nello schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta Sanzione della Maestà Vostra.

Il Ministro: MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli, prescritta dall'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è effettuata con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per la *permanenza in zona di guerra* sono assegnati:

a) 0,25 di punto, per ogni mese, o frazione di mese, trascorso presso comandi, enti o reparti mobilitati durante:

— la guerra italo-turca 1911-12 (comprese le isole dell'Egeo);

— la grande guerra 1915-18 (su tutte le fronti, comprese le isole dell'Egeo);

— la permanenza in Albania, fino all'agosto 1920;

b) 0,15 di punto per ogni mese trascorso in Libia — ed anche in Somalia — (dall'ottobre 1912 in poi) nei periodi in cui abbiano avuto luogo operazioni belliche o di grande polizia, limitatamente però all'ufficiale che ha effettivamente partecipato a dette operazioni e per la sola durata delle operazioni;

c) 0,10 di punto per ogni mese trascorso in Libia durante la grande guerra 1915-18 (cumulabile con i punti di cui al comma precedente);

d) 0,05 di punto per ogni mese trascorso in prigionia fino al 4 novembre 1918.

Per il tempo trascorso in luoghi di cura per ferite o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio, oppure per malattie incontrate in servizio e per cause di servizio, sono assegnati gli stessi punti stabiliti per la permanenza in zona di guerra nei vari casi, diminuiti rispettivamente di 0,04 per le ferite o lesioni e di 0,08 per le malattie.

Art. 3.

Per il *passato di guerra*

a) Sono assegnati punti da 1 a 10, in relazione:

— all'attività professionale e al rendimento spiegato alla fronte, quale risulta dai rapporti personali, specie nei riguardi delle doti di comandante o di collaboratore dei comandi, e, per l'ufficiale dei corpi e servizii, delle qualità tecniche ed organizzative;

— al disagio cui l'ufficiale fu sottoposto per la permanenza sulle prime linee od in zone di più intensa attività nemica.

b) Sono assegnati altri punti — da 1 a 5 — per il *rischio bellico* corso da chi, in modo distinto, abbia vissuto la vita delle trincee, od abbia partecipato ad azioni nei settori più tormentati della fronte.

Per l'ufficiale dell'arma CC. RR., è anche valutato il rischio professionale riflettente il servizio d'istituto, comunque e dovunque prestato, durante la grande guerra.

I punti massimi (da 8 a 10 per il passato di guerra e da 4 a 5 per il rischio bellico) sono assegnati soltanto a chi ha avuto la massima permanenza in prima linea o si è distinto *per eccezionale rendimento e sprezzo del pericolo*

Nella valutazione del passato di guerra si tiene conto di chi partecipò alla guerra come *volontario*, sulle prime linee, ma solo se *inquadrato in reparti combattenti* e nel periodo in cui non era — per legge — obbligato al servizio.

Art. 4.

Per le *ricompense al valore*, a seconda di quelle di cui l'ufficiale è insignito, sono assegnati:

4 punti per la medaglia d'oro;

3 punti per la promozione, o nomina, per merito di guerra, o per l'Ordine militare di Savoia;

2, 1 e 0,50 punti, rispettivamente, per la medaglia d'argento, di bronzo e per la croce di guerra al valor militare.

Se l'ufficiale è insignito di più ricompense, si assegna dapprima il punto per quella di maggiore valore; poi, per ognuna delle altre (sia della stessa che di altra specie) si aggiunge la metà dei punti di cui sopra.

Art. 5.

Per le *mutilazioni e ferite*, comunque riportate in zona di guerra, sono assegnati:

2 punti a chi ha diritto al distintivo di mutilato;

1 punto per ogni ferita che dà diritto al relativo distintivo.

Gli stessi punti sono attribuiti per le mutilazioni e le ferite riportate per la causa nazionale di cui al R. decreto 1706 del 13 dicembre 1933.

Art. 6.

Per la *cultura generale e militare* sono assegnati da 1 a 20 punti a seconda dei titoli e della reale e constatata cultura dell'ufficiale (autodidatti compresi) e della sua produzione o attività scientifico-militare.

Tanto i titoli, quanto la cultura, sono valutati in relazione all'arma, corpo o servizio cui l'ufficiale appartiene, dando il massimo peso a quei titoli che hanno diretta influenza sulla specifica capacità professionale dell'ufficiale stesso.

1. In relazione ai titoli, di cui l'ufficiale è in possesso, sono assegnati i seguenti punti *minimi*:

a) 16, a chi ha conseguito l'avanzamento per merito eccezionale ed all'ufficiale appartenente al corpo di S. M.;

b) 15, a chi ha conseguito il diploma della scuola di guerra, del corso superiore dei servizi tecnici, o promozioni a scelta;

c) 13, a chi ha conseguito la licenza degli istituti d'istruzione media di secondo grado. Si aggiungerà un altro punto a coloro che abbiano compiuti, con buon esito, i corsi regolari delle scuole di applicazione.

2. Detti punti possono essere aumentati, in base:

a) alla reale constatata cultura, valutata come sopra è detto;

b) all'attività ed al rendimento culturale, ai fini militari.

3. Non può essere preso in esame per l'avanzamento:

il capitano che riporti meno di 10;

il maggiore che riporti meno di 12;

il tenente colonnello che riporti meno di 14.

Art. 7.

Per le *qualità fisiche* sono assegnati da 1 a 10 punti — astraendo da ogni malattia di carattere occasionale — tenuto conto dei requisiti di robustezza, agilità, resistenza e *prestanza*; requisiti da valutarsi in relazione alle funzioni che l'ufficiale deve assolvere ed al grado che riveste.

Non può essere preso in esame per l'avanzamento l'ufficiale che riporti meno di 6, se dell'arma CC. RR. e dei ruoli di comando delle altre armi; e meno di 5, se dei ruoli di mobilitazione o dei varii corpi e servizi.

Art. 8.

Per le *doti professionali in genere* e per il *rendimento in servizio* sono assegnati da 1 a 20 punti, intesi a valutare, attraverso il più accurato esame:

a) le doti morali in genere, e quelle del *carattere*, in specie;

b) le doti intellettuali (prontezza di percezione e di azione);

c) la capacità professionale in genere (la cultura è valutata a parte, come da art. 6);

d) lo spirito d'iniziativa, il senso pratico e — sopra tutto — la fermezza di fronte a responsabilità;

e) le doti di educatore, di organizzatore e di animatore, l'ascendente sugli inferiori, il prestigio di cui l'ufficiale è circondato;

f) il senso di equità e di equilibrio nel giudicare i propri dipendenti;

g) il rendimento di lavoro (se realizza oppur no) e — sopra tutto — *la continuità del rendimento*.

I massimi punti (da 18 a 20) sono riservati soltanto a chi possiede, *in misura eccezionale*, le suddette qualità *accertate* attraverso un lavoro sempre costante e redditizio.

I punti da 15 a 17 sono assegnati a chi, per continuità di lavoro, *emerge*:

per alto senso del dovere;

per il pieno possesso delle doti sopra indicate;

per le classifiche riportate, specie negli ultimi anni.

Sono assegnati 14 punti solo a chi ha dimostrato di *possedere tutti* i requisiti di cui sopra.

All'ufficiale con classifiche *ripetutamente scadenti*, o *più volte richiamato* sul modello 4 delle note caratteristiche, non possono essere assegnati più di 9 punti.

Non può essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria:

il capitano che riporti meno di 12;

il maggiore che riporti meno di 14;

il tenente colonnello che riporti meno di 15.

Non può essere designato per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale, nè essere preso in esame per l'avanzamento a scelta speciale, il maggiore che riporti meno di 15.

Non può essere designato per l'ammissione agli esami per l'avanzamento anticipato, per la scuola di guerra o per l'avanzamento a scelta speciale, nè può essere preso in esame per l'avanzamento anticipato od a scelta speciale il capitano che riporti meno di 15.

Art. 9.

All'ufficiale che ha *soggiornato in località disagiate* di frontiera sono concessi punti 0,10, 0,15 e 0,20 per ogni trimestre (frazioni escluse) trascorso nelle suddette località, a seconda che abbia riportato, nelle note caratteristiche, rispettivamente, le annotazioni:

ha servito **con rendimento**,

ha servito **con molto rendimento**,

ha servito **con eccezionale rendimento**.

All'ufficiale dei CC. RR., che ha soggiornato in località disagiate, sono concessi punti da 0,15 a 0,20 con criteri analoghi a quelli sopra cennati.

Con decreto Ministeriale saranno determinate quali località debbono considerarsi disagiate agli effetti del presente articolo.

Art. 10.

Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello, per essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianità, anticipato, a scelta ordinaria od a scelta speciale, o per essere designato per l'ammissione agli esami per l'avanzamento anticipato, per quelli di ammissione alla scuola di guerra, o per quelli di avanzamento a scelta speciale, deve aver riportato i seguenti *punti minimi totali*, derivanti dalla somma dei *punti parziali* di cui ai precedenti articoli.

A) Per il capitano di tutte le armi e corpi (escluso il ruolo di mobilitazione):

la designazione per l'ammissione agli esami per l'avanzamento anticipato, o per quelli di ammissione alla scuola di guerra, od agli esami di avanzamento a scelta speciale richiede, almeno	punti	55
la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno	»	55
la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità, od a scelta ordinaria richiede, almeno	»	45

B) Per il capitano dei ruoli di mobilitazione, la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità richiede, almeno .... » 40

C) Per il maggiore di tutte le armi e corpi (escluso il ruolo di mobilitazione):

la designazione per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno	»	60
la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno........................	»	60
la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria o ad anzianità richiede, almeno........	»	55

D) Per il maggiore del ruolo di mobilitazione:

la designazione per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno ..	»	45
la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno	»	45

la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità richiede, almeno .... punti 40

E) Per il tenente colonnello di tutte le armi e corpi:

la presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria o ad anzianità richiede, almeno .... » 55

Per i soli capitani delle varie armi e corpi, nominati in S. P. E. nel 1918, i punti di cui al presente articolo sono *tutti* diminuiti di cinque.

Per i capitani che, per ragioni di età, non abbiano potuto partecipare alla guerra 1915-18, il punto totale sarà dato dalla somma di quelli parziali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 ed, eventualmente, degli articoli precedenti.

Per detti ufficiali:

la designazione per l'ammissione alla scuola di guerra od agli esami per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno .... punti 35

la presa in esame per l'avanzamento a scelta speciale richiede, almeno .... punti 35

la presa in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria richiede, almeno .... » 30

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 112. — MANCINI.

1) ....

SPECCHIO DI CLASSIFICA

del (2) ....

(3) ....

(1) Comando. — (2) Grado, arma, casato e nome. — (3) Comando, carica, direzione od ufficio retto dall'ufficiale.

CLASSIFICA DEL (1) ....

ELEMENTI DA ESAMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTI	Punti parziali assegnati dalle autorità giudicatrici di 1° grado			Punti parziali assegnati dall'autorità giudicatrice di 2° grado	Punti parziali assegnati dall'autorità giudicatrice di 3° grado
	1ª autorità giudicatrice	2ª autorità giudicatrice	3ª autorità giudicatrice		
I. Permanenza in zona di guerra	....	....	....	....	....
II. Passato di guerra	....	....	....	....	....
III. Ricompense al valor militare	....	....	....	....	....
IV. Mutilazioni e ferite.........	....	....	....	....	....
V. Cultura generale e militare .	....	....	....	....	....
VI. Qualità fisiche..............	....	....	....	....	....
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio	....	....	....	....	....
VIII. Servizio in località disagiate	....	....	....	....	....
PUNTO TOTALE...	....	....	....	....	....
	(2)	(2)	(2)	(2)	(2) ....
	(3)	(3)	(3)	(3)	(3) ....

NOTE

DATI DA APPORSI DALLA 1ª AUTORITÀ GIUDICATRICE

Permanenza in zone di guerra:

Libia (Egeo compreso) durante la guerra italo-turca dal settembre 1911 all'ottobre 1912: mesi ....

Libia (per i soli periodi di durata delle operazioni belliche o di grande polizia) dall'ottobre 1912 in poi: mesi ....

Libia (permanenza dal maggio 1915 al novembre 1918): mesi................

Varie fronti della guerra europea (Egeo compreso) dal 1915 al 1918: mesi......

Albania novembre 1918–agosto 1920: mesi..

Prigionia: mesi ....

Ferite o malattie: mesi ....

NUMERO DELLE CLASSIFICHE, DEGLI ENCOMI E RICHIAMI RIPORTATI DALL'UFFICIALE

Classifiche		Encomi	Richiami
Ottimo	n.	....	....
Buono 3	»	....	....
Buono 2	»	....	....
Buono 1	»	....	....
Mediocre	»	....	....

(1) Grado, arma, casato e nome. — (2) Data. — (3) Qualifica o firma delle autorità.

Punti decisivi di classifica attribuiti dalla commissione di cui all'art. 47 della legge sull'avanzamento degli ufficiali.

ELEMENTI DA ESAMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTI	Punti parziali attribuiti da ciascun componente la commissione					Punti decisivi	
	1° membro	2° membro	3° membro	4° membro	Presidente	parziali	Totale
I. Permanenza in zona di guerra	....	....	....	....	....	....	
II. Passato di guerra....	....	....	....	....	....	....	
III. Ricompense al valor militare............	....	....	....	....	....	....	
IV. Mutilazioni e ferite..	....	....	....	....	....	....	
V. Cultura generale e militare	....	....	....	....	....	....	....
VI. Qualità fisiche	....	....	....	....	....	....	
VII. Doti professionali in genere e rendimento in servizio	....	....	....	....	....	....	
VIII. Servizio in località disagiate	....	....	....	....	....	....	

Data ....

Il Presidente della commissione

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1934, n. 989.

Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste, e delle relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di approvare il piano regolatore generale di massima edilizio e d'ampliamento della città di Trieste;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima, regolatore edilizio e di ampliamento della città di Trieste, adottato con deliberazione del podestà del 23 dicembre 1933-XII, n. 2336, ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 27 gennaio 1934-XII, n. 89.

Un esemplare di tale piano, costituito da una planimetria in quattro tavole in iscala 1:5000, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È approvato il regolamento annesso al presente decreto, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

È esclusa dal detto piano la previsione del passaggio in galleria, per una lunghezza di m. 660, sotto l'altura di Chiarbola, di un tratto della strada che provenendo da Monfalcone attraversa tutta la città.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Trieste provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolaggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Trieste a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

In particolare, il comune di Trieste, per la compilazione dei piani particolareggiati delle zone del Colle San Giusto,

e delle adiacenze di via Carducci, dovrà attenersi al presente piano di massima ed inoltre alle norme seguenti:

1° nel piano particolareggiato del Colle San Giusto deve risolversi la continuità di due isolati, a monte del nuovo Corso, sia pure destinando a giardinaggio le zone di risulta e dovranno essere ridotte al puro indispensabile le demolizioni di striscie molto limitate, che, mentre riescono onerose, non raggiungono notevoli miglioramenti estetici;

2° nel piano particolareggiato delle adiacenze di via Carducci devono essere rettificati i lati sud-est e nord-est del largo di risulta in seguito al risanamento di via Arcata.

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni del presente decreto e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Trieste preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Le disposizioni del presente decreto non riguardano i beni di demanio marittimo.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche, di cui al suddetto regolamento ed alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal 3.50 % al 7 % a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione dell'indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 13.

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Trieste, in seguito a richiesta del comune di Trieste, dispone, perchè in contradittorio col Comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'Albo degli ingegneri della provincia di Trieste, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione devono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute nel termine di 10 anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, godranno della esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 9.

Il comune di Trieste è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contri-

buti di miglioria, nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi su indicati.

Art. 11.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al comune di Trieste per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore generale approvato col presente decreto, è stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso, posti in essere entro il termine di venticinque anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dallo art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 13.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Art. 14.

In quanto non disposto o modificato col presente decreto, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI
JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 113. — MANCINI.

Regolamento contenente le norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore della città di Trieste.

Art. 1.

In caso di rifabbrica o di radicale rifacimento degli stabili su strade esistenti e non toccate da allineamenti nuovi, il Comune può senz'altro imporre la rettifica di allineamenti tortuosi allo scopo di uniformarli all'allineamento generale delle strade e in ogni caso per una profondità non superiore a due metri.

Art. 2.

Quando per effetto dell'esecuzione del piano regolatore una parte di un edificio venga ad essere offerta alla pubblica vista e costituisca a giudizio del Comune, un deturpamento che torni a disdoro della città, particolarmente nei riguardi dell'importanza che vengono ad assumere i luoghi per effetto dell'esecuzione del piano, è in facoltà del Comune intimare ai proprietari di variare i prospetti secondo un progetto da approvarsi dal Comune.

Il Comune può imporre l'esecuzione del rifacimento entro un termine stabilito.

In caso di rifiuto il Comune ha la facoltà di procedere all'esproprio dell'intero edificio, corrispondendo una indennità determinata secondo le norme contenute nella presente legge.

Art. 3.

Quando un'area lungo gli allineamenti stradali risultasse per forma e superficie non fabbricabile a norma delle prescrizioni per la zona in cui si trova o comunque risultasse elemento di squilibrio impedendo a terzi la regolare edificazione lungo il prospetto stradale, il Comune con approvazione dell'autorità tutoria potrà procedere all'espropriazione della area ammenocchè il proprietario colpito non si accordi con il confinante o i confinanti entro tre mesi dall'intimazione per dare al fondo ampiezza e forma corrispondente alle prescrizioni del piano di zona particolareggiato.

Art. 4.

Il Comune che entra in possesso di un fondo insufficente a fabbrica lo potrà offrire ad equo prezzo (non superiore alle spese sostenute) ad uno o più dei confinanti per la regolazione dei confini ed in caso di loro rifiuto espropriare dopo tre mesi dall'avvenuta intimazione a suo giudizio quel tanto di area da uno o più dei vicini onde comporre un normale lotto da fabbrica in conformità alla zona e all'ambiente.

Art. 5.

Nelle lottizzazioni di terreni entro l'area del piano regolatore i singoli appezzamenti devono corrispondere per forma e dimensioni al carattere della zona di edificazioni.

La superficie lottizzata deve essere raccordata dai proprietari ad una o più delle strade esistenti o in corso di esecuzione atte per l'accesso con veicoli e per il collocamento delle condutture dei vari servizi pubblici.

Art. 6.

Allo scopo di preservare il prospetto panoramico del paesaggio, specialmente quello delle colline e per disciplinare l'altezza massima degli edifici, la città viene divisa nelle seguenti zone:

1) La zona *A* circoscritta dalla via Tor S. Piero, via dei Giacinti, nuove vie in progetto, via dei Moreri, via dei Mirti,

via degli Apiari, via Sarah Davis, via di Roiano, via Barbariga, via Udine, campo Belvedere; scala dei Lauri, via Commerciale, piazza Dalmazia, via di Romagna, via Fabio Severo, via di Cologna, via Kandler, via dei Cunicoli, via Margherita, via Giulia, via dello Scoglio, via dell'Oliveto, via S. Cilino, circonvallazione bassa, rotonda del Boschetto, via Giulia, via dei Bonomo, viale XX Settembre, via Piccolomini, via Crispi, via Rossetti, via Buonarroti, via Canova, via dei Piccardi, via P. P. Vergerio, via delle Settefontane, viale dell'Ippodromo, via del Veltro, linea ferroviaria, largo Pestalozzi, via Gavardo, via Ponziana, soprapassaggio ferroviario, via Carbonara, linea ferroviaria interstazionale, passeggio S. Andrea, via Giulio Cesare, rive del Mare, corso Cavour, piazza della Libertà, viale Regina Elena e via Tor S. Piero.

Appartengono a questa zona anche i pochi terreni che si trovano al di là di questo percorso per i brevi tratti e per la profondità indicata dal piano.

Per questa zona valgono le seguenti altezze massime e i seguenti numeri dei piani:

per vie larghe fino a 5 metri: altezza massima m. 10 e 2 piani;

per vie larghe da 5.01 a 7 metri: altezza massima m. 14 e 3 piani;

per vie larghe da 7.01 a 10 metri: altezza massima m. 18 e 4 piani;

per vie larghe da 10.01 a 13 metri: altezza massima m. 22 e 5 piani;

per vie larghe oltre a 13 metri: altezza massima m. 26 e 6 piani.

2) Per le zone *B* valgono le seguenti altezze e i seguenti numeri dei piani:

per vie larghe fino a 7 metri: altezza massima metri 10 e 2 piani;

per vie larghe da 7.01 a 10 metri: altezza massima m. 14 e 3 piani;

per vie larghe da 10.01 a 13 metri: altezza massima m. 18 e 4 piani;

per vie larghe oltre i 13 metri: altezza massima m. 22 e 5 piani.

3) Le zone C_1 e le zone C_2 sono destinate a case isolate di civile abitazione o a gruppi isolati.

Nelle zone C_1 l'altezza massima concessa è di 18 metri con 4 piani, nelle zone C_2 di 14 metri con 3 piani.

4) Le zone D_1 e le zone D_2 sono destinate a villini e a casette con giardino.

Nelle zone D_1 e D_2 l'altezza massima concessa è di 14 metri con 3 piani.

5) La zona *E* è destinata a riunire le industrie in località di facile allacciamento marittimo e ferroviario.

Per gli opifici costruiti in questa zona potranno essere concesse facilitazioni nei riguardi della altezza e della decorazione esterna.

Le case d'abitazione sottostanno alla prescrizioni stabilite per le zone *B*.

Gli opifici fuori della zona industriale sottostanno a tutte le norme degli edifici di abitazione civile e a quelle speciali sulla prevenzione e difesa dai pericoli d'incendio.

6) Per le costruzioni fuori dell'area contemplata dal piano allegato valgono le seguenti altezze e i seguenti numeri dei piani:

per vie larghe fino a 7 metri: altezza massima m. 10 e 2 piani;

per le vie larghe oltre a 7 metri: altezza massima m. 14 e 3 piani.

Fanno eccezione i versanti a mare di S. Croce, Prosecco e Contovello, che comprendono le località di Grignano e di Miramare, sui quali è permesso la costruzione soltanto di villini e casette con giardino come nelle zone D_1 e D_2.

La concessione per la costruzione di alberghi e sanatori con più di tre piani verrà data di caso in caso dal Podestà.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

REGIO DECRETO 10 maggio 1934, n. 990.

Dichiarazione formale dei fini di 40 Confraternite della provincia di Torino.

N. 990. R. decreto 10 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle seguenti Confraternite della provincia di Torino:

Avigliana - Confraternita del SS. Nome di Gesù.
Beinasco - Confraternita di S. Croce.
Carmagnola - Confraternita di S. Giovanni Decollato.
Cercenasco - Confraternita di S. Bernardino.
Cercenasco - Confraternita delle Umiliate e di S. Anna.
Chieri - Confraternita di S. Croce.
Chieri - Confraternita di S. Giovanni Decollato.
Chieri - Confraternita di S. Michele.
Chieri - Confraternita della SS. Trinità.
Ciriè - Confraternita di S. Croce.
Ciriè - Confraternita dello Spirito Santo.
Collegno - Confraternita di S. Croce.
Cassino Torinese - Confraternita dello Spirito Santo.
Giaveno - Confraternita dei S.S. Sebastiano e Rocco.
Lanzo Torinese - Confraternita del SS. Nome di Gesù.
Lanzo Torinese - Confraternita del N. S. del Suffragio.
Leinè - Confraternita del SS. Nome di Gesù.
Marentino - Confraternita dello Spirito Santo.
Mezzenile - Confraternita dello Spirito Santo.
Pancalieri - Confraternita di S. Bernardino in Virle.
Poirino - Confraternita di S. Croce.
Poirino - Confraternita dello Spirito Santo.
Rivalba - Confraternita della SS. Trinità.
Reano - Confraternita di S. Rocco.
Rivalta - Confraternita di S. Croce.
Rivara - Confraternita della SS. Trinità in Busaro.
Rivara - Confraternita della SS. Annunziata.
Rivoli - Confraternita di S. Rocco.
S. Mauro Torinese - Confraternita dello Spirito Santo.
S. Sebastiano da Po - Confraternita della SS. Annunziata.
Sciolze - Confraternita di Maria SS. del Suffragio in Montariolo.
Traves - Confraternita del Suffragio.
Trofarello - Confraternita di S. Croce.
Usseglio - Confraternita del SS. Rosario.
Vigone - Confraternita di S. Croce.
Vigone - Confraternita del SS. Nome di Gesù.
Villafranca Piemonte - Confraternita di S. Croce.
Villafranca Piemonte - Confraternita della SS. Annunziata.
Vinovo - Confraternita di S. Croce.
Volvera - Confraternita dello Spirito Santo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 maggio 1934.

Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia Agricola » di Chieti e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia Agricola » di Chieti, società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione e la Cassa di risparmio Marrucina di Chieti è incaricata della liquidazione della Cassa agraria stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1934 - Anno XII Registro n. 13 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 224.

(6955)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3030-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernetic Giovanni di Valentino, nato a Trieste il 18 ottobre 1875 e residente a Trieste, Guardiella n. 621, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Gergic di Giovanni, nata il 20 marzo 1877, moglie;
2. Alberto di Giovanni, nato il 29 ottobre 1905, figlio;
3. Albina di Giovanni, nata il 20 settembre 1907, figlia;
4. Aida di Giovanni, nata il 12 luglio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4553)

N. 11419-3031-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernetic Giovanni di Luca, nato a Roditti il 15 aprile 1869 e residente a Trieste, via E. Toti n. 17, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mario di Giovanni, nato il 9 agosto 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4554)

N. 11419-3032-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernetic Giovanni di Luca, nato a Trieste il 23 giugno 1881 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1157, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pecar di Valentino, nata il 29 ottobre 1882, moglie;
2. Giovanna di Giovanni, nata il 16 giugno 1908, figlia;
3. Riccardo di Giovanni, nato il 1° aprile 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4555)

N. 11419-3033-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bernetic Maria di Giuseppe, nata a Roditti il 4 gennaio 1909 e residente a Trieste, via Lazzaretto vecchio n. 8, è restituito nella forma italiana di « Bernètti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4556)

N. 11419-3034-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernetic Mario di Antonio, nato a Verpogliano il 15 settembre 1911 e residente a Trieste, via Settefontane, 89, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4557)

N. 11419-3018-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernetich Andrea fu Antonio, nato a Starada il 13 ottobre 1865 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 132, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia di Andrea, nata il 22 aprile 1911, figlia;
2. Carlo di Andrea, nato il 28 novembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4558)

N. 11419-3019-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Bernetic vedova Carolina di Ferdinando Franceschin, nata a Castagnevizza del Carso il 23 dicembre 1872 e residente a Trieste, via G. Gatteri n. 38, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Valeria fu Francesco, nata il 13 novembre 1900, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4559)

N. 11419-3020-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Bernetich vedova Carolina di Luca nata Suban, nata a Goriano il 7 marzo 1874 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 4, sono restituiti nella forma italiana di « Bernetti » e « Subani ».

Il cognome « Bernetti » si estende anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Francesco, nata il 14 marzo 1902, figlia;
2. Giuseppina fu Francesco, nata il 6 marzo 1907, figlia;
3. Carlo fu Francesco, nato il 27 giugno 1909, figlio;
4. Giuseppe fu Francesco, nato il 23 dicembre 1910, figlio;
5. Anna fu Francesco, nata il 18 giugno 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4560)

N. 11419-3021-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Bernetic vedova Anna di Giovanni Brana, nata a Trieste il 28 maggio 1893 e residente a Trieste, Guardiella, 708, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Romeo fu Francesco, nato il 30 gennaio 1910, figlio;
2. Ernesta fu Francesco, nata il 27 dicembre 1913, figlia;
3. Francesco fu Francesco, nato il 19 aprile 1918, figlio;
4. Anna fu Francesco, nata il 26 maggio 1922, figlia;
5. Carmen fu Francesco, nata il 15 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4561)

N. 11419-3022-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernetich Giuseppe fu Francesco, nato a Trieste il 16 marzo 1857 e residente a Trieste, via Santa Maria Maggiore n. 1, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Francesco, nata il 27 settembre 1864, sorella;
2. Michele fu Francesco, nato l'11 febbraio 1871, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4562)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 143.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 giugno 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.63
Inghilterra (Sterlina)	59 —
Francia (Franco)	77.10
Svizzera (Franco)	379.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.732
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.78
Cecoslovacchia (Corona)	48.70
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.64
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.53
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.935
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.045
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.975
Id. 3,50 % (1902)	84.65
Id. 3 % lordo	62.975
Prestito Redimibile 3,50 %	84.85
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.20
Id. id. id. 1940	106 —
Id. id. id. 1941	106.725
Id. id. id. 1943	100.93
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.33

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 46.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro novennale 7ª serie	916	Cap. 4.000 —	De Biase *Guanita* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Egiziana Tellarini fu Alessandro, ved De Biase.	De Biase *Giovanna* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	318115 321213 333807	620 — 165 — 500 —	Rinetti *Carolina* fu Francesco, ved. di Mazzetti G. Battista, domiciliato a Montemagno (Alessandria).	Rinetti *Antonia-Lucia-Carlotta* fu Francesco ved. ecc. come contro.
» Littorio	27279	50 —	Moiraghi *Amelia* di *Antonio*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Milano.	Moiraghi *Amalia* di *Clodoveo-Giuseppe-Antonio*, minore ecc come contro.
Cons. 5 %	272367	595 —	*Configliaccio*-Ciagne Domenica fu Martino, minore sotto la tutela di Barinotti Giovanni, domt. a Pont Canavese (Torino).	*Configliacco*-Ciagne Domenica fu Martino, minore ecc. come contro.
»	231185	500 —	Giugni Maria di Ottorino, *nubile*, domt. a Praia d'Aieta (Cosenza).	Giugni Maria di Ottorino, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. come contro.
»	245504	500 —	Giugni Francesco di Ottorino, domt. a Tortora (Cosenza).	Giugni Francesco di Ottorino, *minore sotto la p. p del padre*, domt. come contro.
»	370282	310 —	Forniglia *Agnese* fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre Dalmasso Maria di Chiaffredo, ved. Forniglia, domt. a Verzuolo (Cuneo).	Forniglia *Lucia* fu Bartolomeo, minore ecc. come contro.
»	520915	485 —	Masini Laura o Lauretta, *Sandrino* ed Arrigo fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Faranella Francesca fu Ettore, ved. Masini, domt. a Modena.	Masini Laura o Lauretta, *Bruno* ed Arrigo ecc. come contro.
3,50 %	811100	1750 —	Frova Arturo fu Antonio, domt. a Milano.	Frova Arturo fu Antonio, *interdetto, sotto la tutela della moglie Carrei Augusta fu Gaetano*, domt. a Milano.
Cons. 5 %	144778	40 —	Paredi *Luigina* di Pompilio, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Brembate Sopra (Bergamo).	Paredi *Luigi-Antonio* di Pompilio, minore ecc. come contro.
»	22936	495 —	Rana Pietro fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Marchi *Anita* di Giuseppe, ved. di Rana Ernesto, domt. a Boffalora d'Adda (Milano).	Rana Pietro fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre Marchi *Anna-Maria* di Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	466792	1600 —	*Naj* Oleari *Luigi detto anche Luigino* fu Carlo minore sotto la p. p. della madre Caramora Rita fu Paolo, domt. a Vigevano (Pavia).	*Nai* Oleari *Giuseppe-Paolo-Luigi* fu Carlo, minore ecc. come contro.
3,50 %	200878	28 —	Rossi *Marianna* fu Stefano, minore sotto la p. p. della madre Bianchi Pacifica ved. Rossi, domt. a Pognana (Como).	Rossi *Maria-Teresa* fu Stefano, minore ecc. come contro.
3,50 % Cons. 5 %	792482 219606	105 — 5 —	Cerruti Elisa fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Rocca *Amelia* fu Domenico, ved. di Cerruti Vittorio, domt a Chiavari (Genova); con usufr. a Rocca *Amelia* fu Domenico, ved. di Cerruti Vittorio.	Cerruti Elisa fu Vittorio, minore sotto la p. p. della madre Rocca *Amalia* fu Domenico, ved. ecc. come contro; con usufrutto a Rocca *Amalia* fu Domenico, ved. di Cerruti Vittorio.
3,50 %	457775	332,50	Bacino *Vittoria-Filomena* fu Guido, moglie di Damiano Giovanni, domt. a Torino, vincolata.	Bacino *Maria-Vittoria-Filomena* fu Guido, moglie ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	548485	425 —	Mazzaglia Giacinto, Mazzaglia Adele, Mazzaglia Nella fu Adriano, minori sotto la p. p. della madre *Segatori* Fortunata, domt. a Campagnano (Roma). La 2ª, 4ª e 6ª rendita sono con usuf. vit. *a Segatori* Fortunata fu Ambrogio ved. Mazzaglia, domt. a Campagnano (Roma).	Mazzaglia Giacinto, Mazzaglia Adele, Mazzaglia Nella fu Adriano, minori sotto la p. p. della madre *Segatorri* Fortunata, domt. a Campagnano (Roma). La 2ª, 4ª e 6ª rendita sono con usuf. vit. a *Segatorri* Fortunata di cui contro.
»	548486	140 —		
»	548487	425 —		
»	548488	140 —		
»	548489	425 —		
»	548490	140 —		
»	67739	435 —	*Valentin Giordani* fu Antonio, domt. a Guatemala.	*Valentini Valentino* fu Antonio, domt. come contro.
»	214216	500 —	*Leardi-Trigona* Ercole fu Giuseppe, domt. a Piazza Armerina (Caltanissetta).	*Leardo* Ercole fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Azzolina Giuseppe di Achille, domt. a Piazza Armerina (Caltanissetta).
»	463807	8590 —	*Leardi* Ercole fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Azzolina Giuseppe, domt. a Piazza Armerina (Castrogiovanni).	
3,50 %	32597	87,50	Bossi *Barbara* fu Giacinto (Milano).	Bossi *Vincenza-Barbara-Maurizia-Costanza* fu Giacinto (Milano).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6809)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 179.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data: 30 gennaio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Notaristefano Carmine fu Francesco per conto della Congregazione di carità e comune di Mottola — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 395,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6807)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 192.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 29 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Riolo Giuseppe fu Domenico per conto della Congregazione di carità di Campobello di Licata — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 300, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data: 17 novembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Pagliuca Salvatore di Luigi per conto di Pacella Filomena fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 150, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6867)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 2 giugno 1934-XII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Merana, provincia di Alessandria.

(6975)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.